I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 553/95 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), come modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3311/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore al 31 dicembre 1994, nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri (5), in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando che è necessario precisare e modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione (6); che occorre infatti definire la nozione d'importatore sulla base del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (7), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare per quanto riguarda l'elenco dei mercati rappresentativi di cui all'articolo 3;

considerando che l'importo forfettario di 5 ECU previsto all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3223/94 è indicato senza tener conto del coefficiente correttore di 1,207509 che si applicava al tasso di conversione agricolo fino al 31 gennaio 1995; che è necessario applicare a tale importo forfettario, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la deroga prevista dal regolamento (CE) n. 3311/94;

considerando che è necessario prevedere che i dati numerici sulla cui base è costituita la cauzione siano identici a quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92, e ciò con decorrenza 1° gennaio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3223/94 è così modificato:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Ai sensi del presente regolamento si intende per "importatore" il dichiarante ai sensi dell'articolo 4, punto 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 »;

2) all'articolo 3, paragrafo 1, il quinto e ottavo trattino sono sostituiti dai seguenti:

« — Regno di Spagna: Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza e Valencia; »

« — Repubblica italiana: Milano, Bologna »;

3) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Tale importo forfettario è espresso senza tener conto del coefficiente correttore di 1,207509 che si applicava al tasso di conversione agricolo fino al 31 gennaio 1995. »;

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(5) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 1.
(6) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
(7) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

4) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente :

« Se i prezzi summenzionati superano di oltre l'8 % il valore forfettario in vigore per il prodotto in esame all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tal fine, l'importo dei dazi all'importazione esigibile in definitiva per le merci corrisponde all'importo dei dazi che l'importatore avrebbe pagato se la classificazione fosse stata effettuata in base al valore forfettario interessato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Le disposizioni dei punti 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione